



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

ORDINANZA

N. **2** DEL **20/01/2021**

A-AMM - AREA AMMINISTRATIVA, ATTIVITA' PRODUTTIVE, SUAPE E TURISMO
S-SEG - Servizio Segreteria Generale - Assistenza Organi Istituzionali - Affari Generali

OGGETTO: Adozione Ordinanza Vincolo Sanitario Buffer 20 Km focolaio Blue Tongue.

Il Sindaco

Vista la nota del Servizio Veterinario Sanità Animale Zona Sud dell'ATS Sardegna con la quale comunica che sono stati riscontrati focolai accertati e/o sospetti di Febbre Catarrale degli ovi-caprini (Blue Tongue) nel territorio dei comuni di Santadi, S. Anna Arresi e Teulada, al fine di limitare il diffondersi della malattia;

Considerato che è necessario adottare misure sanitarie restrittive atte ad evitare l'eventuale diffusione della malattia;

Visto il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 27/07/34 n° 1265;

Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n° 320 e successive modificazioni;

Vista la Legge 23 gennaio 1968, n° 34;

Vista la Legge 23 dicembre 1978, n° 833;

Vista la Legge 8 Giugno 1990 n. 142;

Vista la Legge 9 Marzo 1989 n. 86;

Vista la Legge 22 Febbraio 1994 n. 146;

Visto il D.L.vo 31 Marzo 1998 n. 112;

Visto il D.L. vo 1 Settembre 1998 n. 333

Visto il D.L.vo 22 Maggio 1999 n. 196;

Vista l'Ordinanza Ministeriale 1 Maggio 2001 e i relativi allegati;

Vista la Direttiva 2000/75/CE del 20 novembre 2000;

Vista la Decisione 2005/393/CE del 23 maggio 2005;

Visto il D.L.vo 9 Luglio 2003 n. 225

Vista la Legge Regionale 1 settembre 2020 n° 24;

Visto il T.U. Enti Locali 267/2000;

Visto il Regolamento CE 1069/2009;

ORDINA

1. Il Servizio Veterinario "Sanità Animale" dell'ATS Sardegna:
 - 1) sottopone le aziende riportate nell'allegato elenco in cui sono presenti animali suscettibili di malattia a vigilanza ufficiale, a indagini cliniche e, se ritenuto necessario, di laboratorio;
 - 2) fa procedere:
 - 1) al censimento ufficiale degli animali, con indicazione, per ciascuna specie, del numero di animali già morti, infetti o suscettibili di essere infetti, e all'aggiornamento degli animali nati o morti durante il periodo sospetto; i dati di tale censimento devono essere esibiti a richiesta e possono essere controllati ad ogni visita;
 - 2) al censimento dei luoghi che possono favorire la sopravvivenza del vettore e che possono contenerlo e, in particolare, dei siti propizi alla sua riproduzione;
 - 3) visita regolarmente le aziende e, in tali occasioni, procede ad un esame clinico approfondito degli animali sospetti o all'autopsia di quelli morti e, se necessario, procede ad esami di laboratorio per la conferma della malattia;
 - 4) dispone:
 - 1) il divieto di qualsiasi movimento di animali in provenienza dalle aziende o a destinazione delle stesse salvo specifica autorizzazione del Servizio Veterinario;
 - 2) l'isolamento degli animali durante le ore di attività dei vettori, qualora esistano i mezzi necessari per l'applicazione di tale misura;
 - 3) il regolare trattamento degli animali con insetticidi autorizzati per gli stessi, nonché il trattamento all'interno e nei dintorni dei fabbricati di stabulazione, in particolar modo nei luoghi ecologicamente propizi all'insediamento di colonie di culicidi. La frequenza dei trattamenti è stabilita dall'autorità competente tenuto conto della persistenza dell'insetticida utilizzato e delle condizioni climatiche, al fine di prevenire, per quanto possibile, gli attacchi dei vettori;
 - 4) la distribuzione, l'eliminazione, l'incenerimento o il sotterramento delle carcasse degli animali morti nell'azienda, secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti in materia.

2. In attesa che il veterinario ufficiale disponga le misure di cui al comma 2, il proprietario o il detentore di qualsiasi animale sospetto di infezione deve comunque applicare le disposizioni di cui alla lettera d), numeri 1) e 2), del medesimo comma 2.

3. Oltre alle disposizioni del comma 2, l'autorità competente può adottare disposizioni specifiche per le riserve naturali in cui gli animali sono allo stato brado.

4. Le misure di cui al presente articolo si applicano fino a quando il rischio di diffusione della malattia sia stato escluso.

Copia della presente viene pubblicata sull'albo pretorio;

ed inviata per conoscenza:

- All'Assessorato Regionale Igiene e Sanità e A.S. - Servizio della Prevenzione Cagliari;
- Al Servizio Veterinario dell'ATS Sardegna ASSL di Cagliari;
- Al Comando Stazione C.C. di Sarroch
- Ai Vigili Urbani di Sarroch

Il Sindaco
SALVATORE MATTANA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)